

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1961

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCIONTI, NATTA, ROSSANDA BANFI ROSSANA, NOVELLA, SERONI,  
LAMA, BERLINGUER LUIGI, BRONZUTO, DE POLZER, DI LORENZO,  
ILLUMINATI, LEVI ARIAN GIORGINA, LOPERFIDO, PICCIOTTO, TRENTIN**

*Presentata il 22 dicembre 1964*

### Ordinamento degli istituti di istruzione e di formazione tecnica e professionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il progetto di legge che noi proponiamo vuole avviare a soluzione i complessi problemi dell'istruzione tecnica e professionale con una impostazione che è nuova nella nostra legislazione scolastica e fa leva sulla unificazione in un unico istituto, che potrebbe anche esser chiamato liceo in analogia agli altri settori dell'istruzione secondaria, sia dell'istruzione tecnica che di quella professionale.

Con questo progetto intendiamo inoltre colmare le lacune e le incertezze della nostra legislazione in fatto di istruzione professionale retta, attualmente, dalla circolare ministeriale del 27 ottobre 1955 agganciata all'articolo 9 del decreto legge 21 settembre 1938, n. 2038 e abbandonata, nel complesso, alle più diverse e contrastanti esperienze di enti ed istituti non statali. Su questo terreno non soltanto il nostro paese è rimasto notevolmente indietro nei confronti delle esperienze dei più avanzati paesi del mondo, ma accusa notevoli ritardi anche rispetto alle sue prime esperienze passate. Basti qui ricordare la legge n. 680 del lontano 1862 che autorizzava

le Camere di Commercio al mantenimento di scuole applicate al commercio nelle arti.

D'altronde l'esigenza di un riordinamento generale nelle strutture, negli indirizzi e nei contenuti dell'istruzione tecnica e professionale, avvertita dalla relazione della commissione d'indagine sullo stato della scuola e ormai matura nella coscienza politica e civile del paese, trova il proprio conforto non soltanto nell'articolo 1 della nostra Costituzione che assegna al lavoro una preminente collocazione nel nostro ordinamento (l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro), ma anche nell'articolo 3 che impegna la Repubblica a « rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese », e così ancora nell'articolo 33 che stabilisce l'obbligo della Repubblica a « istituire scuole statali per tutti gli ordini e gradi » e quindi anche in direzione della istruzione tecnica e professionale, nonché in-

fine, nella Carta sociale del Consiglio d'Europa che proclama il diritto dei lavoratori alla « formazione professionale ».

Attualmente l'ordinamento dell'istruzione tecnica e professionale si articola, come è noto, in un settore tecnico (istituti tecnici a indirizzi diversi) e in un settore professionale (istituti professionali a indirizzi diversi ma, nel complesso e spesso, paralleli a quelli degli istituti tecnici). A sua volta il settore professionale si articola per una scala di gradi caratterizzati da un progressivo impoverimento di contenuti culturali unitamente ad un parallelo accrescimento del peso della preparazione manuale e mansionistica e ad una crescente brevità dei corsi: si hanno così, a diversi livelli, istituti professionali propriamente detti, centri interaziendali, scuole di qualificazione nonché altre diverse e molteplici iniziative che, da qualche tempo, vanno proliferando col contributo determinante dello Stato e di altri enti pubblici.

Non staremo qui ad insistere sul fatto che ogni distinzione tra i due settori (quello tecnico e quello professionale) non ha alcuna base scientifica. Tale distinzione è soltanto il risultato di un adeguamento dell'ordinamento scolastico italiano alla gerarchia della fabbrica che le forze conservatrici vorrebbero mantenere e vieppiù consolidare. La fabbrica infatti opera attraverso l'inquadramento professionale dei lavoratori (i posti di lavoro) una discriminazione tra dirigenti e impiegati, tra impiegati e operai; e nell'interno di questi gruppi alza altre pesanti barriere discriminanti. Persino il sesso e l'età sono stati trasformati, nella fabbrica, in motivi di discriminazione.

Ma proprio perché la gerarchia classista e discriminatoria della scuola e quella dell'inquadramento professionale nella fabbrica sono due facce di una medesima realtà, dobbiamo dare un colpo a questa concezione classista nell'ordinamento scolastico se vogliamo spingere avanti, più celermente, il moto di liberazione e di democratizzazione della intera società italiana.

La relazione della commissione d'indagine sullo stato della scuola e la successiva relazione del ministro onorevole Gui riconoscono esplicitamente l'impossibilità di una distinzione razionale tra settore tecnico e settore professionale, riconoscono cioè il carattere empirico su cui poggia tale distinzione nel nostro ordinamento scolastico che non trova una ragione valida nemmeno in relazione alla funzione di responsabilità che sarebbe propria dei tecnici mentre gli operai avrebbero

una funzione esecutiva. La stessa affermazione, conseguente appunto al concetto di responsabilità, per la quale l'istituto tecnico preparerebbe a compiti genericamente di concetto e di natura impiegatizia mentre l'istituto professionale preparerebbe a compiti prevalentemente manuali ed esecutivi non regge e ciò non soltanto sul terreno teorico, ma anche sul terreno della pratica. Tuttavia una volta affermata l'impossibilità teorica (ed anche pratica noi aggiungiamo) di tale distinzione, tanto la relazione della commissione di indagine quanto quella del ministro onorevole Gui sullo stato della pubblica istruzione in Italia non traggono, da tale riconoscimento, le logiche conseguenze e riconfermano invece i due distinti settori, quello tecnico e quello professionale, accanto ai quali mantengono gli altri molteplici canali a carattere progressivamente esecutivo-pratico che si mira anzi ad istituzionalizzare sotto la più generale denominazione di formazione extrascolastica.

Il progetto che noi presentiamo parte invece da una intuizione profondamente unitaria della formazione tecnica e professionale del lavoratore che trova la sua motivazione soprattutto nella necessità della formazione dell'uomo e del cittadino lavoratore. L'aspirazione dei lavoratori a migliori condizioni di vita è aspirazione anche a migliori condizioni culturali; essa è spinta alla libertà che si realizza, in concreto, dando ai lavoratori una più elevata e consapevole coscienza della loro realtà nel contesto della società nella quale operano; essa è liberazione da ogni strumentalismo deterioro, liberazione dalla alienazione che trasforma i lavoratori in merce e che toglie loro ogni capacità di scelta disumanizzandoli.

Si tratta cioè di scavare più in profondità il nesso tra scuola e società, tra istruzione e professione, tra tecnica e cultura, per giungere ad una nuova concezione di formazione unitaria dell'uomo e del lavoratore, in una moderna e avanzata società democratica, perché soltanto camminando coraggiosamente su questa strada si potrà dare un contributo valido in direzione della riforma democratica della scuola e della società.

D'altronde le stesse trasformazioni oggettive della società italiana spingono in tale direzione. Già nei paesi più avanzati dello stesso mondo capitalistico una gerarchia discriminante nella formazione tecnica e professionale ha perduto molto della sua rigidità ed oggi, in questi paesi, è richiesta sempre più una formazione professionale più ricca di con-

ténuti culturali e tali da esprimere sì diverse collocazioni dell'operaio, del tecnico intermedio, del tecnico superiore, dell'ingegnere, ma come gradi diversi di una formazione sostanzialmente unitaria. Vi è infatti nel mondo della produzione una spinta contraddittoria che se, sotto un profilo, porta alla frantumazione del processo produttivo in operazioni semplici ed elementari, sotto un opposto profilo, per le innovazioni tecnologiche sempre più complesse, conduce ad una ricomposizione del lavoro in unità composite dove sfuma il criterio discriminante tra lavoro esecutivo e di concetto, tra operaio e tecnico, e dove è necessario partire da una salda base unitaria di preparazione tecnica e professionale ricca di contenuti culturali, perché il lavoratore sia posto nelle condizioni di dominare il processo produttivo e non esserne dominato e condizionato.

Questa esigenza è ancora largamente frustrata, nel nostro paese, dalla spinta dei ceti imprenditoriali per una qualificazione a contenuti prevalentemente « pratici » e mansionistici. Ciò esprime la contraddizione in atto tra sviluppo della tecnica e della scienza e sistema economico di mercato retto dalla legge del massimo profitto e pone quindi il problema di un ordinamento scolastico democratico libero dai centri di potere economico privato e inserito in un contesto storico di tempi lunghi.

È su questo terreno che ha acquistato consistenza l'incontro tra studiosi ed uomini politici di diversa provenienza ideologica, cattolici e comunisti, socialisti e radicali, e si è aperto, da tempo, un discorso ampio ed articolato. Oggi non si tratta quindi di fare opera di pionieri, ma di trarre le logiche conseguenze, anche sul terreno legislativo, delle posizioni assunte consapevolmente in convegni, in congressi e sulla stampa dalle più diverse parti per una formazione professionale rinnovata nei suoi contenuti, nel suo ordinamento e nelle sue finalità.

Si tratta ancora di contestare la tesi conservatrice espressa dalla Confindustria, anche recentemente, che attacca a fondo la spinta verso nuovi contenuti culturali e si lamenta che, già oggi, i programmi scolastici non facciano cenno alcuno « alla necessità di instillare nei giovani il senso del rispetto per le idee e il lavoro altrui, un preciso senso del dovere, il senso e l'amore della responsabilità verso sé stessi e gli altri, l'orgoglio del proprio mestiere, il desiderio e la necessità di migliorarsi anche senza la mira di un immediato tornaconto economico », e dove questa precetti-

stica acquista un troppo evidente sapore di classe senza avere nemmeno l'intelligenza di tentare una mediazione con principi che non siano legati immediatamente e brutalmente agli interessi padronali. È così che la stessa tesi conclude sulla necessità dell'industria di avere giovani qualificati « destinati a lavori esecutivi essenzialmente manuali » che tra l'altro, come abbiamo detto più sopra, non esprime nemmeno compiutamente i reali bisogni dello stesso processo produttivo, né quello attuale, né tanto meno quello di prospettiva.

Il fatto è che appare ormai, sempre più chiaro, come la linea discriminante tra progressisti e conservatori, nel campo della scuola, non corre più tanto sulla necessità di uno sviluppo quantitativo della scuola; questa linea trova il proprio terreno di contestazione nei problemi di struttura, di contenuti ideali, di metodi e di indirizzi.

\* \* \*

Il primo titolo del progetto di legge che presentiamo tratta appunto dell'ordinamento dell'istruzione e della formazione tecnica e professionale.

L'unità tra istruzione e formazione tecnica e professionale è stata raggiunta con la proposta di un istituto tecnico-professionale unitario di cinque anni articolato in ordini, settori e sezioni professionali. Gli ordini sono quelli tradizionali dell'agricoltura, dell'industria e dell'artigianato e dei servizi o attività terziarie. A questi tre ordini sono ricondotte tutte le attività del processo produttivo. Ogni ordine si articola in sezioni professionali, nel biennio inferiore, e in settori di formazione tecnico professionale nel triennio superiore.

Il giovane licenziato dalla scuola media unica, che voglia intraprendere gli studi tecnico-professionali si iscriverà all'istituto ad indirizzo prescelto. Nell'ambito di tale indirizzo egli sceglierà la sezione professionale che intende seguire. Al termine del biennio il giovane che vuole inserirsi nella produzione lo potrà col diploma che gli viene rilasciato a conclusione del biennio di formazione professionale; colui invece il quale vorrà proseguire gli studi si iscriverà al triennio superiore dove approfondirà e allargherà la sua formazione all'intero settore così da acquisire una più piena e consapevole conoscenza dell'intero ciclo produttivo. Si rompe, con tale scelta, il diaframma tra pratica e teoria, tra una formazione per operai e una formazione per tecnici e per dirigenti. L'operaio si vede assicurata una base culturale e una conoscenza te-

cnica al livello di sezione professionale, il tecnico, a sua volta, si forma sul medesimo tronco ed esprime un approfondimento tecnico-scientifico ed un allargamento settoriale, il dirigente si formerà proseguendo gli studi universitari.

Ed è proprio perché il fine unitario della istruzione e della formazione tecnica e professionale è l'uomo nella sua più larga accezione, libero da condizionamenti, che l'articolo 1 del progetto di legge affida allo Stato, alle regioni e agli altri enti locali, il compito preminente, in fatto di istruzione e formazione tecnica e professionale, perché soltanto l'iniziativa pubblica dello Stato, articolata nelle regioni, nelle province e nei comuni, può assicurare, nella libertà, una formazione unitaria e democratica. E ciò tanto più è necessario perché l'istruzione tecnica e professionale sarà necessariamente l'istruzione di larghe masse. Infatti anche se non prefiguriamo ancora un obbligo scolastico, tuttavia la scuola dovrà porsi come compito, a breve tempo, la frequenza, almeno limitatamente al primo biennio, di tutti i giovani licenziati dalla scuola media unica che non si iscrivono in una diversa scuola secondaria superiore.

Su altre quattro questioni, di questo primo titolo, riteniamo ancora di dover fermare l'attenzione degli onorevoli colleghi: la validità dei titoli e gli sbocchi che si offrono ai giovani per rompere il tradizionale ordinamento chiuso e gerarchico della nostra scuola, l'assistenza scolastica, i programmi e, infine, i corsi a preparazione complementare e quelli serali.

Sulla validità dei titoli (articolo 7) si è tenuto presente la necessità di impedire, al termine della scuola media unica, il sorgere di una prefigurazione di natura classista per la quale al figlio dei ceti operai o meno abbienti che sarà indirizzato verso gli istituti tecnico-professionali, venga chiusa ogni possibilità di ulteriore avanzamento o di passaggio ad altro ordine di scuola secondaria. Sotto questo profilo, e previo esami o corsi integrativi al fine di valutare le attitudini e le capacità del giovane, questi potrà iscriversi nella classe successiva di qualsiasi altro istituto di istruzione secondaria. Si rompe, per questa via, con la tradizionale divisione classista del nostro ordinamento scolastico dove ogni ordine dell'istruzione secondaria è praticamente chiuso agli altri ordini e si assicura invece una circolarità tra i diversi ordini. Infine al termine del corso dei cinque anni il giovane diplomato avrà accesso alle facoltà universitarie.

Un problema particolare, in questo contesto, solleva la validità del titolo del biennio

professionale sotto il profilo della qualifica da attribuirsi al giovane al momento dell'assunzione nelle aziende pubbliche e private. L'articolo 7 prevede che ai diplomati del biennio venga attribuita dai datori di lavoro la qualifica attestata nel diploma dando così piena validità giuridica allo stesso. Viene lasciata, è vero, alla contrattazione collettiva sindacale la valutazione della necessità di un periodo di pratica, ma tale periodo non potrà, in alcun caso, eccedere i 12 mesi e l'eventuale riduzione di salario non potrà essere superiore al 10 per cento dei minimi tabellari riferiti alla qualifica corrispondente.

Sul problema dell'assistenza scolastica alcune considerazioni.

Proprio perché l'istruzione tecnico-professionale è indirizzata ai giovani delle più larghe masse popolari, l'assistenza acquista un singolare valore e non può essere separata dall'obiettivo che dobbiamo perseguire secondo cui tutti i giovani, che non hanno scelto di iscriversi in scuole secondarie di altro ordine, devono essere agevolati a frequentare gli istituti tecnico-professionali. Inoltre poiché la necessità di assicurare, insieme alla preparazione tecnico-teorica, anche una sufficiente preparazione pratica attraverso esercitazioni trova una soluzione adeguata soltanto in una scuola a pieno tempo, tutta l'organizzazione della scuola dovrà essere impostata su nuove basi. Oggi in moltissime scuole vige un orario continuato con una breve interruzione di 20 o 30 minuti durante i quali gli studenti, spesso sui marciapiedi della strada, consumano una rapida colazione al sacco per tornare quindi fino alle 16 a scuola. Un istituto tecnico-professionale, anche per la sua natura e l'orario che comporta, deve prevedere un servizio di mensa, un adeguato periodo di sosta per gli studenti e locali adeguati a tali attività.

Certamente tutto il settore dell'assistenza scolastica, sotto il triplice profilo dell'assistenza economica, culturale e psico-medico-pedagogica costituisce un problema di estrema complessità che dovrà trovare in una legge, che assicuri un decisivo intervento pubblico, una sua organica ed urgente soluzione. Tuttavia abbiamo voluto indicare negli articoli 9 e 10 alcune previdenze che devono trovare un loro spazio adeguato, fin dall'inizio, se vogliamo veramente che l'istruzione tecnico-professionale, nella nuova impostazione da noi data, si dilati e determini un reale salto di qualità nel grado di istruzione, di formazione professionale e di sviluppo di una coscienza democratica dei giovani.

Abbiamo così affermato, sotto il profilo dell'assistenza economica, la gratuità della scuola, dei libri di testo e di tutto il materiale attinente alla istruzione e alle esercitazioni, nonché l'assegnazione di borse di studio in relazione non tanto al profitto quanto ai bisogni e alle condizioni economiche delle famiglie, la organizzazione di una mensa e il trasporto a scuola. Sotto il profilo dell'assistenza medico-psico-pedagogica abbiamo predisposto la presenza di un medico per visite periodiche a carattere profilattico, orientativo e diagnostico, l'istituzione di classi differenziali e istituti speciali per irregolari dell'intelligenza e della condotta o minorati fisici, nonché corsi integrativi e di recupero affidati a personale qualificato e specializzato sotto il controllo sanitario.

Infine sotto il profilo dell'assistenza culturale abbiamo previsto biblioteche funzionanti di istituto che dovranno disporre di relative sale di lettura e attività culturali attinenti allo sviluppo e alla diffusione della tecnica e della scienza. In questa direzione più largo spazio dovrà esser dato anche alle più recenti tecniche che si avvalgono largamente dei sussidi audio-visivi.

La relazione della Commissione d'indagine ha rivelato che oggi meno del 60 per cento degli iscritti al primo anno degli istituti professionali termina gli studi. Il problema esiste e non si può eluderlo dandone la responsabilità agli studenti e alle loro famiglie; esso è la conseguenza di una situazione oggettivata che affonda le sue radici nelle condizioni sociali e che può essere superata soltanto con forme adeguate di assistenza economica, culturale e medico-psico-pedagogica.

Per quanto si riferisce ai problemi delle materie e dei programmi d'insegnamento vi è una esigenza, sempre più largamente avvertita oggi, della necessità di un profondo rinnovamento dei contenuti ideali della scuola. I programmi devono proporsi la saldatura, in una comune ispirazione culturale e professionale, dei diversi centri di interesse, lo sviluppo dello spirito critico e la formazione di un abito razionale all'osservazione nei giovani, la comprensione dello sviluppo storico della cultura, della tecnica e della scienza in una moderna e democratica società fondata sulla dignità del lavoro. Noi ci rendiamo conto che se vogliamo l'unità tra cultura e professione, tra pratica e teoria, se vogliamo, con ciò, la formazione di un uomo non alienato, bensì libero, capace di scelte in una società democratica, il problema dei programmi e delle materie di insegnamento è un problema che deve passare,

soprattutto, attraverso un rinnovamento dei contenuti ideali della scuola, dei suoi indirizzi e dei suoi metodi. Ed è anche vero che, proprio per queste ragioni, non è possibile solidificare in una legge quella molteplicità di problemi e di esperienze vive che sono connessi alla formulazione dei programmi e quella prassi quotidiana nella vita della scuola senza modificare la quale, in senso umano e democratico, non è possibile alcuna riforma. È necessario tuttavia indicare una strada e questo abbiamo fatto nell'articolo 12 dove abbiamo sottolineato le linee generali alle quali devono rispondere i programmi scolastici e tutta l'azione quotidiana della scuola. Nel successivo articolo 13, inoltre, abbiamo indicato le materie comuni d'insegnamento, già consolidate da una lunga esperienza nella loro determinazione, ma sulle quali sarà necessario un ampio dibattito perché si affermi quel rinnovamento nei contenuti, negli indirizzi e nei metodi secondo le linee indicate appunto nell'articolo 12. Sempre sulle materie di insegnamento abbiamo ritenuto opportuno introdurre, in tutti i corsi, quelle materie che orientano i giovani sulla organizzazione del lavoro e della produzione, sulla storia del movimento operaio, sulla previdenza, l'infortunistica e la assistenza sociale.

Un problema decisivo connesso ai programmi scolastici è quello degli organi competenti alla loro formulazione. Noi riteniamo che il rilievo e l'importanza determinante, non soltanto per la scuola ma per l'intera società civile, assunti dai programmi scolastici fanno di questi un momento nodale e qualificante di ogni politica scolastica. Non è possibile continuare ad insistere nell'affidarli ad organi burocratici del potere esecutivo. È necessario battere, anche qui, strade nuove. Noi riteniamo che in questa materia debba essere preminente la funzione delle assemblee elettive perché esse esprimono, in maniera immediata, la realtà del Paese e rendono possibile uno scambio denso di esperienze, un confronto di idee ed un discorso aperto, e quindi più responsabile, di fronte a tutto il Paese. L'articolo 11' della nostra proposta di legge stabilisce, appunto, che sia la preparazione che la formulazione finale dei programmi sia di competenza di una Commissione parlamentare mista della Camera e del Senato sulla base degli studi e delle proposte del Comitato nazionale per l'istruzione e la formazione tecnico-professionale. Per quanto invece si riferisce alle materie e ai programmi propri delle sezioni professionali, nonché ai programmi e alle materie d'insegnamento dei corsi di qualificazio-

ne, di aggiornamento e di conversione abbiamo ritenuto opportuno, sia per la loro natura, più strettamente connessa allo sviluppo locale della società civile e delle forze produttive, sia per i compiti che, in materia, l'articolo 117 della Costituzione affida alle regioni, di affidarne la preparazione e la formulazione finale ad una commissione dell'Assemblea regionale sulla base degli studi e delle proposte del Comitato regionale per l'istruzione e la formazione tecnico-professionale. Naturalmente ogni regione si avvarrà delle esperienze delle altre regioni.

Un problema a parte, ma di notevoli dimensioni, è costituito, infine, dalle scuole serali per studenti lavoratori e da tutte quelle attività rivolte all'aggiornamento, alla riqualificazione e alla conversione dei lavoratori già immessi nella produzione e che hanno superato l'età scolastica propriamente detta. Sotto un profilo più generale il problema s'inserisce nel più vasto arco dei compiti nuovi che tutte le società più avanzate cominciano, oggi, a porsi in direzione di una istruzione che non si fermi, nel tempo, alla cosiddetta età scolastica, ma accompagni l'uomo, con iniziative e forme anche diverse, nell'età adulta. Noi riteniamo che, in questa direzione, la scuola possa e debba svolgere una funzione decisiva e insostituibile. E anche se non vogliamo chiudere nella sola scuola tutte quelle iniziative che possono concorrere, indubbiamente, a portare avanti la soluzione del problema, tuttavia non possiamo non guardare con crescente preoccupazione ed allarme il tentativo di voler risolvere questo problema interamente fuori della scuola e, particolarmente, fuori della scuola statale con uno sperpero di decine di miliardi per corsi popolari, per corsi di addestramento professionale, di qualificazione e così via. È assurdo che la scuola debba essere limitata ai soli giovani di età scolastica e non le si chieda invece di mettersi al servizio completo di tutta intera la società.

Il fenomeno che abbiamo qui messo a fuoco è di vaste dimensioni. Si calcola che oggi, nella sola provincia di Milano, i lavoratori che frequentano scuole serali ammontino a circa 70.000; nella provincia di Torino tale cifra ascenderebbe a circa 50.000; in tutta Italia, secondo i calcoli più attendibili, vi sarebbero circa 500.000 studenti lavoratori. La stessa impossibilità di avere dati precisi sulle dimensioni di questo fenomeno e sulla sua distribuzione territoriale sono una dimostrazione della scarsa attenzione che gli enti pubblici, a cominciare dallo Stato, hanno portato, fino ad oggi, a questo problema. Attualmente circa il

70 per cento dell'insegnamento serale in Italia è praticato da scuole e istituti privati con difformità e incertezze nei metodi, negli orientamenti e nei programmi, con risultati discutibili e con aggravio notevole di spese a carico dei lavoratori che, per taluni di questi tipi di istruzione, hanno dovuto pagare, nel corso dell'anno scolastico 1963-64, delle rette superiori alle lire 250.000. È chiaro che soltanto uno sviluppo coraggioso ed organico della iniziativa pubblica, capace di sottrarre la scuola alla speculazione privata e alle molteplici clientele che vi germogliano intorno, potrà avviare a soluzione questo importante problema.

Lo stesso ragionamento è valido per tutte quelle attività che hanno per oggetto l'organizzazione e la gestione dei corsi di addestramento e di formazione professionale, di qualificazione e di riqualificazione, di aggiornamento e di conversione. Anche qui è stata favorita una proliferazione di iniziative e di enti i più diversi, che si è accentuata negli ultimi anni con un crescendo allarmante, senza che i risultati, tra l'altro, giustifichino le cospicue somme elargite dallo Stato e dagli enti locali a titolo di contributo. Già la Commissione d'indagine sullo stato della scuola ha sollevato dei dubbi sulla validità di tali iniziative sottolineando l'urgenza che si procedesse ad un censimento completo degli enti e delle amministrazioni interessate e ad un esame dei risultati dagli stessi conseguiti. Ma nulla di tutto questo è stato fatto a tutt'oggi. Ovviamente anche qui non si tratta di affermare il monopolio della scuola. Si tratta di affermare però il valore insostituibile e preminente della scuola pubblica anche in questa direzione per eliminare ogni forma di gretto strumentalismo e per inserire, anche l'attività volta alla formazione e alla qualificazione dei lavoratori già adulti, nel contesto di un piano globale che abbracci tutto il campo dell'istruzione e che abbia come fine l'elevamento del lavoratore, il superamento della disumanizzazione del lavoro e la determinazione di condizioni di progresso sulla scala della preparazione culturale e professionale.

Per queste ragioni noi proponiamo che gli istituti tecnico-professionali organizzino scuole serali per studenti-lavoratori e propri corsi di formazione professionale, di riqualificazione e di aggiornamento per lavoratori anche in età non più scolastica. La scuola, per tale attività, utilizzerà la propria esperienza e le attrezzature disponibili (aule e laboratori), potrà ampliare tali attrezzature secondo le esigenze e, infine, potrà, mediante apposite convenzioni, avvalersi del concorso delle aziende

statali e a partecipazione statale per quanto si riferisce a particolari esercitazioni.

\* \* \*

Il secondo titolo della nostra proposta di legge riguarda gli organi del governo della scuola. Per garantire la libertà di insegnamento nella scuola e dare ad esso un carattere unitario si rende necessario trovare una soluzione organica e democratica alla esigenza di contemperare l'autogoverno della scuola e la partecipazione, nei suoi organi decisionali, degli enti locali, dei sindacati e delle famiglie per saldare in un nesso unitario la scuola nella società viva dove essa si trova ad operare.

Per quanto riguarda gli enti locali si è tenuto presente l'articolo 117 della Costituzione che affida all'ente regione l'emanazione di norme legislative in fatto di istruzione artigiana e professionale e di assistenza scolastica. Tuttavia riteniamo che l'articolo 117 della Costituzione non possa e non debba essere addotto a motivo valido per un ulteriore rinvio del riordinamento dell'istruzione tecnica e professionale e quando il Parlamento avrà approvato i disegni di legge di attuazione delle regioni. Infatti l'articolo 117 della Costituzione, dopo aver affermato che la regione emana norme legislative in fatto di istruzione artigiana e professionale, continua con le seguenti parole: « nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato ». Ora, in fatto di istruzione tecnica e professionale, la legge dello Stato deve dunque precedere le norme legislative delle regioni che a quella legge dovranno appunto rifarsi. La presente proposta di legge, una volta approvata dal Parlamento, vuole appunto costituire il fondamento legislativo nazionale, valido cioè per tutto il territorio nazionale, al quale dovrà rifarsi la legislazione delle singole regioni. Dobbiamo affermare che anziché rinviare il riordinamento dell'istruzione professionale all'attuazione delle regioni è più giusto partire, come noi facciamo, dal riordinamento di questo importante settore per riaffermare, anche sotto questo profilo, l'urgenza di una completa attuazione del disposto costituzionale in fatto di istituzione delle regioni, anche a statuto normale, alle quali competerà, nell'ambito della legge, una autonoma iniziativa anche in riferimento alla programmazione regionale e quindi all'istruzione tecnica e professionale.

Entrando nel merito degli organi del governo della scuola questi, nell'articolo 15 sono stati indicati fondamentalmente nel Consiglio d'Istituto e nel Collegio dei docenti, nel Comi-

tato regionale per l'istruzione e la formazione tecnica e professionale e nel Comitato nazionale. Il Consiglio di amministrazione che, nell'attuale legislazione, ha compiti direzionali con la conseguenza di portare nella scuola interessi e fini sostanzialmente ad essa estranei è sciolto. Al suo posto, e quando il Consiglio d'istituto ne ravvisi la pratica opportunità, e nominato, con compiti puramente tecnico-amministrativi, un Comitato di amministrazione presieduto dal Preside ed eletto dal Consiglio d'istituto al quale rende conto, periodicamente, del suo operato.

È previsto inoltre in ogni istituto un organismo studentesco del quale sono indicate, a titolo esemplificativo, le competenze e le finalità e che ha diritto di rappresentanza negli organi di direzione della scuola. È assicurata infine una rappresentanza dei sindacati, degli enti locali, delle famiglie per realizzare, anche sotto questo profilo, la saldatura tra scuola e società e rompere l'ordinamento antidemocratico, centralizzatore e napoleonico del nostro ordinamento scolastico.

Poche osservazioni sul personale di cui al titolo III perché, in questa proposta di legge, abbiamo voluto tener presente soltanto alcune norme generali rinviando i problemi del personale ad una legge organica che affronti, globalmente e razionalmente, questo problema nei confronti di tutta la scuola e non soltanto del settore dell'istruzione tecnica e professionale.

Abbiamo voluto qui offrire delle soluzioni ad antiche rivendicazioni che hanno carattere generale come quella dell'orario d'obbligo (articolo 28) che non dovrà superare le ore 18 settimanali anche per gli insegnanti tecnico-pratici, mentre una indennità particolare viene assicurata al personale eventualmente impegnato in esercitazioni che superino le 18 ore settimanali. Così ancora abbiamo voluto riaffermare l'elettività del preside (articolo 27) che costituisce condizione essenziale all'avvio di un processo di democratizzazione della scuola. Infine abbiamo indicato, nell'articolo 29, l'organico tipo per ogni istituto oltre al personale insegnante.

Il titolo IV indica le norme che dovranno essere seguite per l'istituzione degli istituti tecnico-professionali e contiene provvedimenti a carattere straordinario, per un piano decennale di sviluppo di questo settore.

Partendo dal principio che gli istituti tecnico-professionali sono istituiti nel contesto di piani di sviluppo al livello regionale e nazionale, ne discende il potere decisionale dell'ente regione che, d'altronde, trova la sua conferma

piena nell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto quegli istituti che, per le loro caratteristiche, hanno un carattere interregionale o nazionale sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, previo accordo con le regioni interessate e su proposta del Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale. Quegli istituti invece che svolgono la loro attività nell'ambito di una provincia o di una regione sono istituiti, con decreto del presidente della regione, su proposta del Comitato regionale per l'istruzione tecnica e professionale.

Ma, come abbiamo già detto, la proposta di legge che presentiamo agli onorevoli colleghi, affermando la competenza degli organi regionali e nazionali in fatto di programmazione dell'istruzione tecnica e professionale, indica immediatamente alcuni interventi generali a carattere straordinario che, in un arco di tempo non superiore a 10 anni, dovranno avviare a soluzione questo importante problema della nostra vita nazionale. L'impegno si fa tanto più urgente in quanto, come è stato osservato da più parti, la congiuntura economica sfavorevole di questi ultimi due anni sembra avere attenuata la spinta verso una espansione dell'istruzione tecnica e professionale che mantiene, invece, intatta la sua piena validità nel contesto di una considerazione dei problemi permanenti (e non legati alle congiunture) della costruzione di una società democratica nel nostro Paese.

Gravissima è la situazione in Italia. Nel 1959 il 98,5 per cento degli addetti all'agricoltura non aveva alcuna istruzione o non superava quella elementare; soltanto l'1,1 per cento aveva una istruzione media e il 0,1 per cento una istruzione al livello universitario. Né questa situazione è modificata, sostanzialmente, negli anni successivi se si tiene presente la crisi degli istituti tecnici e di quelli professionali a indirizzo agrario e la diminuzione nel numero degli immatricolati nelle facoltà di agraria (questi furono 2.536 nell'anno scolastico 1962-63 e sono scesi a 2.373 nel 1963-1964). Anche nel settore dell'industria il grado di istruzione degli addetti non è, sostanzialmente, molto migliore: l'87,6 per cento degli addetti in questo settore di produzione, sempre nel 1959, non aveva alcuna istruzione o comunque non superava quella elementare; il 9,2 per cento risultava in possesso di una istruzione di grado medio; il 2,5 per cento era diplomato e il 0,7 per cento aveva una istruzione al livello universitario.

La situazione, ancora nel 1963, non era molto diversa. La relazione generale sulla situazione economica del Paese, pubblicata nel mar-

zo 1964, riferendosi appunto al 1963, ci fornisce i seguenti dati: su 20.470.000 componenti complessivi delle forze di lavoro ben 725.000 erano analfabeti (3,6 per cento), 4.447.000 non avevano alcun titolo di studio (21,7 per cento), 11.305.000 erano in possesso della sola licenza elementare (55,2 per cento), 2.277.000 avevano conseguito la licenza di scuola media inferiore (11,1 per cento), 1.225.000 avevano il diploma di scuola media superiore (6,0 per cento) e 491.000 avevano una laurea (2,4 per cento). La stessa relazione ribadisce che, sempre nel 1963, su una leva di 852.000 giovani dai 13 ai 15 anni, soltanto 370.000 hanno raggiunto la licenza di scuola secondaria inferiore (scuola dell'obbligo) pari a 43,4 giovani ogni 100 coetanei; e di questi giovani soltanto 271.000, pari a 31,8 ogni 100 coetanei hanno proseguito gli studi nel grado successivo compresi, naturalmente, gli istituti tecnici e professionali.

Le stesse gravi deficienze si riscontrano per quanto si riferisce ai licenziati e ai diplomati. Nel 1963 i licenziati delle scuole tecniche e degli istituti professionali sono stati 37.000 su una media annuale di 870.000 viventi tra i 16 e i 17 anni compiuti, pari a 4,3 licenziati su 100 coetanei. Sempre nello stesso anno 1963 i diplomati degli istituti tecnici sono stati 51.516 su una media annuale di 738.000 viventi tra i 19 e i 20 anni compiuti, cioè circa 6,5 diplomati ogni 100 coetanei. D'altronde il gravissimo ritardo della nostra scuola appare chiaro anche da un confronto con altri paesi. Se noi prendiamo in considerazione i giovani compresi nel gruppo di età tra i 15 e i 19 anni, secondo dati del 1958 che abbiamo disponibili, possiamo rilevare che mentre in Italia soltanto il 15,7 per cento di questi giovani frequentava ancora la scuola, negli Stati Uniti di America la stessa percentuale era del 66,2 per cento, nell'Unione Sovietica del 48,6 per cento, nella Francia del 30,6 per cento, nel Belgio del 31,5 per cento. E si tratta di percentuali che i programmi più recenti di espansione scolastica di questi paesi ritengono ancora insufficienti e si sono proposti di superare sensibilmente nei prossimi anni.

Discende da questa situazione l'urgenza di un programma straordinario di intervento ed è quello che abbiamo voluto predisporre nella presente proposta di legge e che presentiamo come un programma di espansione del settore dell'istruzione e della formazione tecnico-professionale che dovrà abbracciare un arco di tempo di 10 anni. Si tratta, in questo giro di anni, di portare l'istruzione tecnico-professionale a diventare l'istruzione secondaria superiore di massa attraverso la quale,

almeno limitatamente al biennio inferiore, dovranno passare tutti o quasi tutti i giovani tra i 14 anni compiuti e i 19 anni. Si pongono perciò problemi di grandi dimensioni sotto il profilo della espansione delle strutture, della edilizia, delle attrezzature scolastiche, della sistemazione e della formazione e aggiornamento del personale, dell'assistenza economica e medico-psico-pedagogica degli studenti, tutti problemi questi che sono maturi e la cui soluzione richiede una precisa volontà politica indirizzata al rinnovamento democratico della nostra scuola e della società.

Per realizzare questi obiettivi gli articoli 39 e 42 indicano i necessari stanziamenti nel bilancio dello Stato in aggiunta a quelli normali. Questi stanziamenti sono articolati in quattro punti fondamentali ai quali si aggiunge lo stanziamento per l'edilizia scolastica.

1) Una somma di lire 100 miliardi da iscriversi nel bilancio di previsione del primo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge e da accrescersi, nella misura di lire 30 miliardi all'anno, per ognuno dei nove successivi esercizi finanziari raggiungendo la somma di lire 370 miliardi al decimo anno. Questa somma è destinata alle spese per il personale (assegni, lavoro straordinario, aggiornamento didattico, borse di studio per il miglioramento della propria preparazione che comporti l'allontanarsi dalla sede del proprio lavoro). Questa somma che deve ritenersi aggiuntiva, ogni anno, della somma stanziata normalmente in bilancio per le spese del personale degli istituti tecnici e professionali consentirà l'assunzione di personale per un incremento, nel numero degli iscritti, dai 708.000 studenti dell'anno scolastico 1963-64 (483.000 studenti iscritti negli istituti tecnici e 225.000 iscritti negli istituti professionali) ad un complesso di 2.000.000 di iscritti nel 1975. Questa somma consentirà inoltre la sistemazione di tutto il personale attuale la cui precarietà costituisce uno dei motivi del decadimento di queste scuole, lo sdoppiamento delle classi dove queste risultano con più di un massimo di 25 alunni, la istituzione di classi differenziali, di corsi integrativi e di istituti speciali.

2) Una somma di lire 100 miliardi da iscriversi per 10 esercizi finanziari nel bilancio dello Stato da destinarsi alla fornitura gratuita dei libri di testo e del materiale didattico nonché per l'assegnazione di borse di studi agli studenti.

3) Una somma di lire 80 miliardi da iscriversi per 10 esercizi finanziari nel bilan-

cio dello Stato da destinarsi all'organizzazione e alla gestione dei corsi serali per studenti-lavoratori e ai corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento.

4) Una somma di lire 20 miliardi all'anno, sempre da iscriversi per 10 anni nel bilancio dello Stato e da destinarsi per contributi e sussidi agli enti locali (comuni, province, regioni) con bilancio deficitario per il compimento degli obblighi imposti loro dalla presente proposta di legge.

In totale si tratta di un onere, ripartito in 10 anni, di circa 4000 miliardi che significano per il primo anno un onere di lire 300 miliardi, con un aumento, annuale e per i successivi 9 anni, di lire 30 miliardi per il personale.

A questo onere sono da aggiungersi lire 125 miliardi all'anno, per 10 anni, per un piano straordinario di sviluppo dell'edilizia scolastica. È questa una somma complessiva di lire 1250 miliardi in dieci anni che consentirà la costruzione di 1.250.000 posti alunno calcolando il costo di costruzione in lire 1 milione di media per ogni posto alunno.

Noi non ci nascondiamo affatto le dimensioni dello sforzo finanziario richiesto. Non ci nascondiamo nemmeno il fatto che di fronte alle cifre indicate, che pur sono contenute in limiti prudenziali e suscettibili quindi di variazioni in più per l'aumento dei costi, il problema non è soltanto quello di strutturare in forma diversa il bilancio dello Stato e, di conseguenza, di assegnare una tangente maggiore delle entrate normali dello Stato alla pubblica istruzione e al settore tecnico-professionale; la soluzione è legata anche ad una riforma democratica della finanza dello Stato e di quella degli enti locali. Tuttavia partendo dalla considerazione che lo sviluppo della formazione e della istruzione tecnica e professionale dei lavoratori si traduce, immediatamente, anche e soprattutto, in un accrescimento della produttività e in uno sviluppo tecnologico a ritmo più rapido e che questi fattori, in una società capitalistica, significano un accrescimento nei livelli del profitto, abbiamo ritenuto giusto chiamare gli imprenditori a fornire i mezzi necessari per il finanziamento di questo piano di sviluppo della istruzione tecnico-professionale. In altri paesi esiste, da tempo, una tassa sull'istruzione. Noi proponiamo, ora, l'introduzione in Italia di una imposta che può esser pari al 3 per cento sulle retribuzioni e a carico totale dei datori di lavoro per il finanziamento della espansione del settore dell'istruzione e della formazione tecnico-professionale.

Giunti a questo punto noi riteniamo di aver dato tutti gli elementi essenziali ad una valutazione del nostro progetto di legge.

Naturalmente non ci nascondiamo affatto le difficoltà, gli interessi costituiti e gli ostacoli che si trovano e che si frapperanno sulla strada di un rinnovamento democratico del settore dell'istruzione e della formazione professionale. Non ci nascondiamo che ci troviamo impegnati in una battaglia democratica che sarà dura perché la posta in gioco è una diversa collocazione umana del lavoratore in una nuova società democratica, moderna,

avanzata. Ma sappiamo anche che, negli ultimi anni, forze fresche e una coscienza nuova sono venute maturando in tutti i settori più avanzati del Paese e che queste forze e questa coscienza premono, oggi, per un reale salto di qualità.

Il progetto di legge che noi presentiamo vuole esprimere, appunto, questa coscienza e queste forze nuove, vuole dare, in questo decisivo settore, un contributo valido al rinnovamento democratico della scuola e della società italiana.

## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I.

#### ORDINAMENTO GENERALE

##### ART. 1.

*(Istituzione degli istituti tecnico-professionali)*

L'istruzione tecnica e professionale viene impartita, per la durata di cinque anni, ai giovani che abbiano conseguito la licenza della scuola media.

A questo fine lo Stato istituisce, in tutto il territorio nazionale, istituti tecnico-professionali.

Gli istituti tecnico-professionali sono istituiti in tutti i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o dove vi siano almeno 200 studenti complessivamente.

Possono essere istituite scuole coordinate anche in comuni diversi da quello dove ha sede l'istituto.

Ogni istituto non può superare i cinque corsi completi diurni.

Tutti gli istituti tecnico-professionali sono aperti ad entrambi i sessi.

##### ART. 2.

*(Fini della istruzione tecnica e professionale)*

L'istruzione tecnica e professionale ha per fine di dare agli studenti la formazione culturale, tecnica e professionale necessaria all'esercizio delle attività attinenti la produzione e i servizi, nonché la preparazione adeguata alla continuazione degli studi negli istituti di istruzione superiore a livello universitario.

Queste finalità si realizzano attraverso livelli diversi di formazione culturale e professionale e di qualificazione.

##### ART. 3.

*(Ordinamento degli istituti tecnico-professionali)*

Gli istituti tecnico-professionali si articolano in ordini, settori di specializzazione e sezioni professionali.

Gli ordini sono tre e sono quelli attinenti all'agricoltura, all'industria e all'artigianato, ai servizi.

Ogni ordine si articola in settori diversi di specializzazione. Sono settori:

a) dell'agricoltura: agronomia e coltivazioni, zootecnia, industrie agricole e attinenti alla conservazione e alla trasformazione dei prodotti;

b) dell'industria e dell'artigianato: meccanica, elettromeccanica, chimica industriale e farmaceutica, tessili e abbigliamento, vetro e ceramica, edilizia e geometri, carta e grafici, legno, ottica e fotografia, industrie minerarie;

c) dei servizi: nautica, trasporti e comunicazioni, amministrazione, commercio, turismo e spettacolo, sanità.

Le sezioni professionali sono determinate dalla regione.

ART. 4.

*(Corsi normali o a preparazione integrale)*

Gli istituti tecnico-professionali hanno un corso inferiore della durata di due anni ed un corso superiore della durata di tre anni.

Nel corso inferiore i settori sono articolati in sezioni professionali per la preparazione alle attività produttive e ai servizi ad un primo livello di qualificazione.

Il corso superiore è articolato soltanto in settori al fine di una preparazione culturale e tecnico-professionale al livello di settore.

ART. 5.

*(Corsi con finalità particolari)*

Ogni istituto organizza, nell'ambito del proprio ordine, corsi serali per studenti che intendono seguire un regolare corso di studi senza lasciare il lavoro.

Questi corsi hanno programmi analoghi a quelli normali e con uguale validità.

Gli stessi istituti, sempre nell'ambito del proprio ordine, possono organizzare corsi di specializzazione di durata annuale o semestrale, nonché corsi di qualificazione, di aggiornamento e di conversione destinati a lavoratori.

Questi corsi seguono programmi ed orari particolari.

ART. 6.

*(Distribuzione degli alunni nelle classi)*

Gli studenti sono iscritti a frequentare i corsi e distribuiti nelle classi senza discriminazione alcuna né divisione di sesso.

Nessuna classe può avere più di 25 alunni.

## ART. 7.

*(Validità dei titoli di studio)*

Gli istituti tecnico-professionali rilasciano titoli di studio legalmente validi e rapportati a livelli diversi di qualificazione.

Agli studenti licenziati del biennio inferiore viene rilasciato un diploma il quale attesta la qualifica o la categoria professionale conseguita nel corso di studio.

Al momento della prima assunzione al lavoro ai diplomati del biennio professionale dovrà essere attribuita, dai datori di lavoro, la qualifica o la categoria professionale attestata nel diploma. Nei casi in cui si rendesse necessario un periodo di pratica per svolgere i compiti che sono richiesti ai lavoratori inquadrati nella qualifica o nella categoria di assunzione, i contratti collettivi nazionali di lavoro determineranno la durata e i livelli di retribuzione spettanti durante tale periodo. In ogni caso il periodo di pratica non dovrà essere superiore a 12 mesi e l'eventuale riduzione di salario non potrà essere superiore al 10 per cento dei minimi tabellari riferiti ai lavoratori delle qualifiche o delle categorie professionali corrispondenti.

Il diploma rilasciato al compimento del corso inferiore biennale dà diritto, previo un esame o un corso integrativo sulle materie di studio non comprese nel programma svolto, all'iscrizione nella classe successiva di qualsiasi altro istituto di istruzione secondaria.

Esso dà diritto, nei pubblici concorsi, a una valutazione superiore rispetto alla licenza della scuola media dell'obbligo.

Agli studenti licenziati dal triennio superiore viene rilasciato un diploma di perito al livello di qualificazione rapportata a quella di tecnico. Agli stessi viene rilasciata l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attinenti al corso di studi seguito nonché il titolo professionale secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il diploma rilasciato al completamento del corso superiore triennale è equiparato, a tutti gli effetti, al diploma rilasciato dalle altre scuole secondarie superiori ed è valido per l'iscrizione alle facoltà universitarie.

## ART. 8.

*(Calendario scolastico)*

I corsi normali o a preparazione integrale si effettuano secondo il calendario scolastico in vigore nelle altre scuole secondarie statali.

Il calendario, l'orario e la durata dei corsi speciali e di quelli serali, nonché degli eventuali corsi di aggiornamento, di qualificazione e di conversione sono stabiliti dal Consiglio d'Istituto al momento della loro istituzione.

ART. 9.

*(Gratuità della scuola)*

L'istruzione tecnico-professionale nelle scuole statali è gratuita.

È vietato imporre tasse di iscrizione, di frequenza o per altri servizi, chiedere contributi di qualsiasi natura anche a titolo di quote associative ad enti, istituti ed associazioni.

La scuola fornisce gratuitamente, agli studenti di tutti i corsi, i libri e tutto il materiale attinente alla istruzione e alle esercitazioni, organizza una mensa per gli studenti e il personale; assicura il trasporto alla scuola di coloro che ne hanno bisogno, cura l'assistenza medica e assicurativa.

Agli studenti vengono assegnate borse di entità diversa in relazione ai bisogni e alle condizioni economiche delle famiglie.

ART. 10.

*(Assistenza medico-psico-pedagogica)*

La scuola provvede all'assistenza medico-psico-pedagogica degli studenti sotto il profilo della profilassi, della diagnostica e dell'orientamento.

Per gli studenti il cui profitto risulta insufficiente, nel corso dell'anno scolastico o alla sua conclusione, sono organizzati, anche fuori dell'orario e del calendario scolastico, corsi particolari integrativi, di aggiornamento e di recupero.

Questi corsi sono affidati a personale qualificato.

Per gli studenti affetti da particolari disturbi dell'intelligenza o del comportamento o da menomazioni ed imperfezioni fisiche, che ne frenano il completo e normale rendimento, sono istituite classi differenziali sotto il particolare controllo del medico psicologo. Nei casi più gravi si provvederà all'inoltro degli interessati in istituti tecnico-professionali speciali.

Le classi differenziali e gli istituti speciali sono affidati a personale specializzato sotto il continuo controllo di un medico psicologo.

Le classi di cui al presente articolo non possono avere più di 15 studenti.

## ART. 11.

*(Determinazione dei programmi)*

I programmi di insegnamento e di esame, ispirati ai principi democratici della Costituzione, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta di una commissione parlamentare mista della Camera e del Senato — di 15 membri eletti col sistema proporzionale — e sentito il parere del Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale.

La determinazione dei programmi delle materie particolari alle sezioni professionali nonché dei corsi di qualificazione, di aggiornamento e di conversione è stabilita con decreto del Presidente della regione su proposta di una commissione dell'Assemblea regionale eletta col sistema proporzionale e sentito il parere del Comitato regionale per l'istruzione tecnica e professionale.

## ART. 12.

*(Contenuto dei programmi)*

L'insegnamento deve rispondere ai fini di una formazione unitaria capace di saldare in una comune ispirazione culturale e professionale i diversi centri di interesse. Esso si propone di sviluppare negli studenti lo spirito critico, l'inventiva e l'abito razionale all'osservazione e al metodo della ricerca, di dar loro una formazione professionale moderna attraverso un giusto equilibrio ed una organica connessione tra le diverse discipline e tra l'insegnamento teorico e le esercitazioni. Esso deve avere alla sua base la comprensione dello sviluppo storico della cultura, della tecnica e della scienza in una società fondata sul valore e la dignità del lavoro.

## ART. 13.

*(Materie comuni d'insegnamento)*

Nel corso inferiore biennale sono materie comuni di insegnamento: educazione civica e storia, lingua e lettere italiane, matematica e fisica, chimica e scienze naturali, geografia, economia politica e norme sulla sicurezza del lavoro, lingua straniera, disegno, educazione fisica e attività sportive e ricreative.

Queste materie comuni sono integrate:

a) negli istituti dell'ordine attinente all'agricoltura con: agronomia generale e coltivazione, meccanica agraria, elementi di zootecnia, elementi sulla conservazione e la tra-

sformazione dei prodotti, elementi di diritto agrario e organizzazione del lavoro e della produzione;

b) negli istituti dell'ordine attinente all'industria e all'artigianato con: tecnologia generale e tecnica professionale, meccanica e macchine, elementi di diritto del lavoro e organizzazione del lavoro e della produzione;

c) negli istituti dell'ordine attinente ai servizi con: dattilografia, elementi di contabilità e di computisteria, elementi di diritto commerciale e del lavoro e organizzazione del lavoro e della produzione.

Nel corso superiore triennale sono materie comuni di insegnamento: educazione civica e storia, lingua e lettere italiane, lingua straniera, matematica e fisica, chimica, economia politica, educazione fisica e attività sportive e ricreative.

Queste materie comuni sono integrate:

a) negli istituti dell'ordine attinente alla agricoltura con: estimo rurale, geologia, agronomia, zootecnia, patologia vegetale, meccanica agraria, conservazione e trasformazione dei prodotti, organizzazione del lavoro e della produzione, diritto agrario del lavoro e della previdenza sociale;

b) negli istituti dell'ordine attinente all'industria e all'artigianato e per geometri con: tecnologia generale e tecnica professionale, disegno e progettazione, meccanica e macchine, organizzazione del lavoro e della produzione, diritto del lavoro e previdenza sociale;

c) negli istituti dell'ordine attinente ai servizi con: una seconda lingua straniera, organizzazione della produzione e del lavoro, diritto commerciale del lavoro e previdenza sociale.

L'insegnamento della religione è facoltativo e viene impartito a coloro che ne fanno richiesta.

Nel corso biennale inferiore sono impartite, a completamento delle materie generali, gli insegnamenti delle materie attinenti alle sezioni professionali nelle quali si articola il biennio. Queste materie, nonché i loro contenuti sono determinati a norma di quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 11 della presente legge.

Nel corso triennale superiore sono impartiti gli insegnamenti delle materie particolari attinenti all'intero settore di specializzazione. Queste materie, nonché i loro contenuti sono determinati a norma di quanto disposto nel primo comma dell'articolo 11 della presente legge.

## ART. 14.

*(Determinazione delle materie comuni di insegnamento)*

Dopo l'approvazione della presente legge ogni diversa determinazione delle materie comuni di insegnamento, indicate nell'articolo 13, è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta della Commissione parlamentare mista di cui all'articolo 11 e sentito il parere del Comitato nazionale per l'istruzione e la formazione tecnica e professionale.

## TITOLO II.

## DEL GOVERNO DELLA SCUOLA

## ART. 15.

*(Organi del governo della scuola)*

Gli istituti tecnico-professionali statali sono riconosciuti come enti dotati di personalità giuridica. Essi sono autonomi nel loro funzionamento.

Ogni istituto redige un proprio statuto ed è sottoposto alla vigilanza dell'ente regione.

Sono organi del governo della scuola:

- a) il Consiglio di istituto e il Collegio dei docenti;
- b) il Comitato regionale per l'istruzione tecnico-professionale;
- c) il Comitato nazionale per l'istruzione tecnico-professionale.

## ART. 16.

*(Il Consiglio di istituto)*

Il Consiglio d'istituto è l'organo di direzione dell'istituto. Fanno parte di questo Consiglio: il preside e il vice-preside; il decano del collegio dei docenti e un insegnante per ogni 10 o frazione eletto dallo stesso collegio; un rappresentante del personale non insegnante per ogni 10 o frazione eletto dallo stesso personale; un rappresentante dei genitori per ogni 250 alunni o frazione designato dai genitori, due rappresentanti dell'organismo studentesco d'istituto designati dallo stesso; il direttore amministrativo, tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori designati dagli stessi, un medico scolastico, un rappresentante dell'amministrazione comunale ed uno dell'amministrazione provinciale eletti dai rispettivi consigli.

Il Consiglio d'istituto si rinnova annualmente entro il 31 ottobre.

## ART. 17.

*(Collegio dei docenti)*

Il Collegio dei docenti è composto di tutti coloro che insegnano nell'istituto. Esso è presieduto dal docente che ha maggiore anzianità di servizio.

Il Collegio dei docenti elegge il preside dell'istituto e i propri rappresentanti negli organismi scolastici; decide di tutte le questioni attinenti l'andamento didattico dell'istituto: programmi, libri di testo, scrutini, esami; esprime i giudizi didattici definitivi sugli insegnanti; fa proposte per l'assegnazione di premi e borse di studio; decide sui programmi di iniziative culturali.

## ART. 18.

*(Il Comitato regionale)*

In ogni regione è istituito un Comitato regionale per l'istruzione tecnica e professionale.

Fanno parte del Comitato regionale: l'assessore regionale alla pubblica istruzione e cinque rappresentanti dell'Assemblea regionale, un rappresentante per ogni amministrazione provinciale della regione ed uno per ogni comune capoluogo, sei rappresentanti del personale degli istituti tecnico-professionali, tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e tre rappresentanti delle aziende statali e a partecipazione statale della regione, due rappresentanti delle associazioni contadine e due delle associazioni artigiane, tre rappresentanti delle famiglie, tre rappresentanti degli organismi studenteschi, un rappresentante della Camera di commercio della provincia capoluogo di regione, il provveditore agli studi del capoluogo di regione o un suo rappresentante, il provveditore regionale alle opere pubbliche o un suo rappresentante, il rettore dell'Università del capoluogo di regione o un suo rappresentante, il medico provinciale del capoluogo di regione o un suo rappresentante.

I rappresentanti dei diversi enti sono designati con deliberazione dei rispettivi organi collegiali e col rispetto delle minoranze.

Il Comitato regionale è eletto con decreto del Presidente della Regione. Esso si articola in commissioni, anche permanenti; elegge una sua presidenza e ne determina il numero dei membri e le funzioni.

Il Comitato regionale dura in carica tre anni.

I Consorzi provinciali obbligatori per la istruzione tecnica sono sciolti.

## ART. 19.

*(Il Comitato nazionale)*

È istituito un Comitato nazionale per la istruzione e la formazione tecnica e professionale.

Fanno parte del Comitato nazionale: un rappresentante di ogni comitato regionale, sei rappresentanti del personale degli istituti, tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e tre delle aziende statali e a partecipazione statale; due rappresentanti delle associazioni contadine e due di quelle artigiane, due rappresentanti delle associazioni delle famiglie; un rappresentante per ognuno dei Ministeri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, dell'igiene e sanità, dell'industria e commercio, dell'agricoltura e foreste, delle partecipazioni statali, dei lavori pubblici; tre rappresentanti degli organismi studenteschi.

I rappresentanti degli enti sono designati con deliberazione dei rispettivi organi collegiali di direzione e col rispetto delle minoranze. Il Comitato nazionale è eletto con decreto del Presidente della Repubblica. Esso elegge un presidente e un ufficio di presidenza determinandone il numero dei membri e le funzioni.

Il Comitato nazionale si articola in commissioni, anche permanenti, e dura in carica quattro anni.

## ART. 20.

*(Compiti del Consiglio d'Istituto)*

Il Consiglio d'Istituto è presieduto dal preside. Esso elegge, ogni anno, nella sua prima riunione il vicepreside.

Il Consiglio d'Istituto delibera su tutte le materie attinenti al governo della scuola che, per legge, non siano di competenza di altri enti o organismi. In particolare esso decide sui ricorsi ai provvedimenti degli altri organi della scuola, sulla organizzazione dei corsi serali, nonché di corsi di qualificazione, di aggiornamento e di conversione destinati ai lavoratori e organizza tutte quelle attività che ritiene utili alla diffusione della tecnica e della scienza.

## ART. 21.

*(Comitato di amministrazione)*

Il Consiglio d'Istituto può eleggere, come proprio organo tecnico, un Comitato di amministrazione determinandone la composizione e le funzioni.

Il preside, o un delegato del Consiglio di Istituto, ne fa parte di diritto e lo presiede.

## ART. 22.

*(Compiti del Comitato regionale)*

Il Comitato regionale per l'istruzione tecnico-professionale è un organo decentrato di propulsione, di controllo, di consulenza e di coordinamento.

Il Comitato regionale assolve a tutti quei compiti di competenza dei soppressi consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica. In particolare esso decide sui ricorsi ai provvedimenti dei consigli d'istituto; propone i provvedimenti relativi alla istituzione di nuovi istituti e scuole coordinate nonché di nuove sezioni di specializzazione e di corsi speciali; avanza proposte circa l'urbanistica scolastica e sulle questioni attinenti l'assistenza culturale, economica e psico-medico-pedagogica degli studenti; elabora i programmi di insegnamento dei corsi di qualificazione, di aggiornamento e di conversione sui quali dovrà deliberare l'Assemblea regionale; controlla l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea regionale; redige, annualmente, una relazione sullo stato dell'istruzione e della formazione tecnica e professionale nella regione e ne indica le prospettive di sviluppo che trasmette all'Assemblea regionale; controlla l'indirizzo didattico ed il rispetto delle leggi e dei regolamenti da parte degli istituti non statali tecnici e professionali, nonché delle scuole e centri di qualificazione, aggiornamento e similari da chiunque gestiti; organizza tutte quelle attività che ritiene utili alla diffusione della tecnica e della scienza.

## ART. 23.

*(Compiti del Comitato nazionale)*

Il Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale è il massimo organo di propulsione, di controllo, di coordinamento e di consulenza di tutte le attività connesse alla istruzione e alla formazione tecnica e professionale.

Esso predispone tutto il materiale riguardante le linee generali dei programmi d'insegnamento e degli indirizzi pedagogici sui quali dovrà deliberare il Parlamento; elabora i progetti e gli studi di urbanistica scolastica nonché i programmi di assistenza culturale, economica e psico-medico-pedagogica; prepara, d'accordo con le regioni interessate, i piani d'intervento in direzione di tutte quelle iniziative che rivestono carattere interregionale; propone i provvedimenti relativi alla istituzione di istituti superiori di tecnologia; esprime il proprio parere su tutte le questioni atti-

nenti l'istruzione e la formazione tecnica e professionale che gli vengono sottoposte; presenta, annualmente, al Parlamento una relazione sullo stato dell'istruzione tecnica e professionale nel paese e sulle sue linee di sviluppo; organizza tutte quelle attività che ritiene utili alla diffusione della tecnica e della scienza.

## ART. 24.

*(Organismo studentesco)*

In ogni istituto è costituito un organismo studentesco rappresentante di tutti gli studenti dell'istituto.

L'organismo studentesco è eletto dagli studenti a scrutinio segreto. Esso interviene in tutte le questioni che riguardano la formulazione e l'applicazione del regolamento della scuola e nelle decisioni di carattere disciplinare riguardanti gli studenti; esprime il proprio parere motivato sui libri di testo proposti per l'adozione, sugli orari e la distribuzione delle lezioni, sul funzionamento dei servizi e su quanto ritiene utile al buon funzionamento della scuola; esso organizza iniziative ricreative e culturali.

L'organismo studentesco d'istituto ha la propria rappresentanza negli organi di direzione della scuola, e può essere chiamato a designare un proprio rappresentante nelle commissioni di scrutinio e d'esami.

## TITOLO III.

## DEL PERSONALE.

## ART. 25.

*(Inquadramento del personale)*

Il personale insegnante, di segreteria, tecnico e subalterno degli istituti tecnico-professionali è a completo carico dello Stato e viene inquadrato nei ruoli statali dell'istruzione tecnico-professionale.

Esso viene assunto in ruolo mediante concorso o incaricato in base alle graduatorie provinciali per gli incarichi e supplenze.

## ART. 26.

*(Titoli per l'assunzione in servizio)*

Il personale insegnante e il bibliotecario devono essere forniti del titolo di laurea; gli insegnanti tecnico-pratici del titolo di maturità tecnica e professionale e di un biennio di specializzazione universitaria.

Gli assistenti tecnici, il magazziniere e il cuoco devono essere forniti di diploma di maturità tecnico-professionale specifica; gli infermieri del diploma di infermiere; gli assistenti sociali del diploma di una scuola secondaria superiore e di un biennio di specializzazione universitaria; il personale di segreteria dei titoli richiesti allo stesso personale nelle altre scuole statali secondarie superiori.

Il personale ausiliario e gli inservienti delle officine, dei magazzini, della biblioteca, della cucina e della mensa devono essere in possesso della licenza della scuola media d'obbligo; il fattorino della stessa licenza e della patente di guida.

## ART. 27.

*(Elezione del preside)*

La carica di preside è elettiva. Il preside è eletto fra i professori di ruolo ed è assistito da un ufficio di presidenza del quale fanno parte, oltre al preside, il vicepresidente, il decano del collegio dei docenti e il direttore amministrativo.

L'elezione del preside ha luogo ogni due anni alla prima riunione del collegio dei docenti e non oltre il 31 ottobre.

## ART. 28.

*(Stato giuridico e trattamento economico)*

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dirigente insegnante, tecnico, di segreteria e subalterno delle scuole per l'istruzione tecnica e professionale è equiparato a quello del personale delle scuole secondarie superiori statali.

Agli insegnanti cui vengono affidate classi speciali differenziali viene corrisposta una indennità pari a un quinto dello stipendio.

L'orario d'obbligo di tutti gli insegnanti è di ore 18 settimanali d'insegnamento. Una indennità particolare, non inferiore per tutti a un diciottesimo per ora, viene corrisposta al personale impegnato nelle esercitazioni. L'orario delle esercitazioni non può superare le ore sei settimanali per ogni insegnante.

Gli insegnanti tecnico-pratici assumono la qualifica di professori.

## ART. 29.

*(Personale assegnato ad ogni istituto)*

Ad ogni istituto, oltre al personale insegnante, sono assegnati:

a) un direttore amministrativo e due segretari nonché due applicati per ogni 300 studenti o frazione;

b) un medico-psicologo, un addetto alla infermeria per ogni 400 studenti;

c) un bibliotecario e un inserviente addetto alla biblioteca;

d) un assistente sociale per ogni 400 studenti;

e) un magazziniere capo e due inservienti;

f) un fattorino autista;

g) un cuoco; due inservienti per ogni 150 studenti frequentanti la mensa o frazione;

h) un assistente tecnico per ogni laboratorio ed uno per ogni reparto o sezione di reparto d'officina;

l) un bidello capo ed un bidello fino a cinque classi; oltre le cinque classi un altro bidello per ogni quattro classi o frazione. Negli istituti forniti di palestra sono assegnati per tale servizio: un bidello fino a nove classi, due bidelli da 10 a 22 classi, tre bidelli da 22 classi in poi. Nell'assegnazione dei bidelli, un congruo numero di posti, è riservato al personale femminile.

Negli istituti forniti di spazi verdi è assegnato un giardiniere ogni 5.000 metri quadrati di spazio scoperto.

#### TITOLO IV.

#### NORME PER L'ISTITUZIONE DEGLI ISTITUTI.

##### ART. 30.

*(Istituzione degli istituti  
e delle scuole coordinate).*

Gli istituti statali, nonché i loro settori, le sezioni professionali e le scuole coordinate per l'istruzione e la formazione tecnica e professionale sono istituiti con decreto del Presidente della regione, su proposta del Comitato regionale e nel quadro della programmazione regionale e nazionale.

Gli istituti aventi carattere interregionale sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Comitato nazionale e sentito il parere delle regioni interessate.

##### ART. 31.

*(Statizzazione degli istituti non statali)*

Gli istituti dipendenti dagli enti locali sono statizzati qualora il Consiglio dei relativi enti lo richieda con regolare deliberazione.

Lo Stato liquiderà, con un accordo da stipularsi, il corrispettivo delle proprietà che passano a far parte del suo patrimonio.

Gli istituti privati o appartenenti ad enti morali possono chiedere la statizzazione che è concessa, previo parere favorevole del Comitato regionale per l'istruzione tecnica e professionale.

Alla statizzazione si provvede con decreto del Presidente della regione.

ART. 32.

*(Urbanistica scolastica)*

L'urbanistica scolastica nel settore della istruzione tecnica e professionale è di competenza della regione.

I programmi sono deliberati dall'Assemblea regionale, su proposta del Comitato regionale per l'istruzione e la formazione tecnica e professionale e dei consigli comunali e provinciali di competenza.

L'ente regione può iscrivere nel proprio bilancio somme, ad integrazione di quelle che riceve, annualmente, dallo Stato, da destinarsi ad un maggiore potenziamento dell'edilizia scolastica nel settore tecnico e professionale.

ART. 33.

*(Progettazione ed esecuzione delle opere di urbanistica scolastica)*

La progettazione e l'esecuzione delle opere di urbanistica scolastica, deliberate dall'Assemblea regionale, sono di competenza delle province e si svolgono sotto il controllo dell'ente regione.

Qualora la provincia non eserciti tale suo compito la progettazione e l'esecuzione delle opere è avocata a sé dall'ente regione.

ART. 34.

*(Regolamento per la compilazione dei progetti)*

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con i ministri della pubblica istruzione e della sanità e sentito il parere del Comitato nazionale per l'istruzione e la formazione tecnica e professionale, il nuovo regolamento per la compilazione dei progetti per la costruzione degli edifici destinati a istituti tecnico-professionali.

ART. 35.

*(Ripartizione territoriale delle somme in bilancio)*

La ripartizione territoriale delle somme iscritte nel bilancio dello Stato per l'istituzione di nuovi istituti, scuole distaccate, corsi

serali e diurni di specializzazione, di qualificazione, conversione, aggiornamento e promozione e per tutte le altre attività connesse al settore dell'istruzione e della formazione tecnica e professionale nonché per l'urbanistica scolastica sarà fatta, nei 10 anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti criteri: il 45 per cento delle somme all'Italia meridionale e insulare, il 30 per cento all'Italia centrale e il 25 per cento all'Italia settentrionale.

## ART. 36.

*(Pubblicità della ripartizione delle somme)*

Tutte le somme per spese e contributi per l'istruzione e la formazione tecnica e professionale, anche a carattere complementare, vengono iscritte, annualmente, nei capitoli di spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Ogni anno il Ministero della pubblica istruzione pubblicherà, nel suo bollettino ufficiale amministrativo, l'elenco delle regioni, delle province e dei comuni unitamente alle somme loro assegnate ed erogate anche a titolo di contributo.

## TITOLO V.

## ONERI FINANZIARI.

## ART. 37.

*(Oneri dello Stato)*

Sono a carico del bilancio dello Stato le spese per tutto il personale degli istituti statali per l'istruzione e la formazione tecnica e professionale anche a carattere complementare.

Sono altresì a carico dello Stato tutte le spese riguardanti l'urbanistica scolastica nonché gli eventuali canoni di fitto.

## ART. 38.

*(Oneri dei comuni, delle province  
e delle regioni)*

Ai comuni spetta provvedere all'area per quanto connesso all'urbanistica scolastica.

Alle province spetta provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, all'acqua, al telefono; alle spese necessarie per la refezione scolastica, per il trasporto degli studenti; alla fornitura del materiale d'ufficio e di cancelleria.

Alle regioni spetta provvedere a tutte le attrezzature degli istituti comprese quelle delle officine, delle mense e dei locali di esercitazione; all'acquisto dei libri per le biblioteche, degli apparecchi e del materiale scientifico e di divulgazione per i laboratori; alla manutenzione e al rinnovo del materiale didattico e di tutte le attrezzature.

Tra i comuni, le province e le regioni possono istituirsi consorzi per gli acquisti del materiale e la distribuzione degli oneri.

ART. 39.

*(Stanziamiento delle somme per l'espansione scolastica nel decennio 1966-1976)*

Per far fronte al programma decennale di espansione scolastica del settore è autorizzata l'iscrizione, nel bilancio dello Stato, delle seguenti somme:

a) lire 100 miliardi, con aumento di lire 30 miliardi all'anno nei successivi nove esercizi finanziari per assegni, retribuzioni, indennità, borse di studio e corsi di aggiornamento per il personale della scuola;

b) lire 100 miliardi, da ripetersi nei successivi nove esercizi del bilancio dello Stato, per la fornitura gratuita di libri di testo e materiale didattico e l'assegnazione di borse di studio per gli studenti;

c) lire 80 miliardi, da ripetersi nei successivi nove esercizi del bilancio dello Stato, per l'organizzazione e la gestione di corsi serali e di quelli di qualificazione, di aggiornamento e di conversione per lavoratori;

d) lire 20 miliardi, da ripetersi nei successivi nove esercizi finanziari del bilancio dello Stato, per sussidi e contributi agli enti locali, con bilancio deficitario, per il compimento degli obblighi loro imposti dalla presente legge.

Le somme relative alle lettere b) c) d), sulla base della ripartizione territoriale di cui all'articolo 35, vengono versate, annualmente, alle regioni che le iscrivono nei propri bilanci.

ART. 40.

*(Iscrizione ed utilizzo degli stanziamenti)*

Gli stanziamenti previsti nell'articolo precedente saranno iscritti negli stati di previsione fino all'esercizio 1976 a partire dal 1966 e con indicazione della loro destinazione ai fini indicati nell'articolo 39 della presente legge.

Con gli stanziamenti ordinari, a carico dei competenti capitoli, si provvederà agli aumenti derivanti dall'applicazione delle leggi concernenti il trattamento economico del personale e dalla istituzione di nuovi corsi e classi.

Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti potranno essere utilizzati, negli anni successivi, in deroga alle norme vigenti, ai fini di cui alla loro iscrizione negli stati di previsione.

## ART. 41.

*(Iscrizione di somme  
nei bilanci degli enti locali)*

Le regioni, le province e i comuni possono iscrivere nei propri bilanci di previsione somme da destinare allo sviluppo e al potenziamento dell'istruzione e della formazione tecnica e professionale anche di non propria competenza ed oltre quelle loro derivanti dall'eventuale contributo statale.

Le spese per tali attività sono obbligatorie.

## ART. 42.

*(Autorizzazione alla spesa  
per l'urbanistica scolastica)*

Per le spese riguardanti l'urbanistica scolastica è autorizzata l'iscrizione nei capitoli di spesa del Ministero dei lavori pubblici, della somma di lire 125 miliardi nel primo bilancio successivo all'entrata in vigore della presente legge da ripetersi nei successivi nove bilanci dello Stato.

## ART. 43.

*(Copertura della spesa)*

Al finanziamento delle spese di cui alla presente legge si provvede:

a) con le somme che fino all'entrata in vigore della presente legge venivano iscritte nei capitoli di spesa degli altri Ministeri per l'istruzione e la formazione professionale e che sono ora iscritte nei capitoli di spesa del Ministero della pubblica istruzione;

b) con una tassa di istruzione e formazione professionale e tecnica, a totale carico dei datori di lavoro, pari a lire 3 per ogni 100 lire di retribuzione.

ART. 44.

*(Autorizzazione ad apportare modifiche nei capitoli di spesa)*

I Ministeri della pubblica istruzione, del tesoro, delle finanze, del bilancio e dei lavori pubblici sono autorizzati ad apportare le variazioni nei capitoli di spesa e ad emettere provvedimenti per l'attuazione della presente legge.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE

ART. 45.

*(Applicazione della presente legge)*

Per procedere alla graduale unificazione di tutti gli istituti statali di istruzione tecnica e professionale si applicano le seguenti norme:

a) a partire dall'anno scolastico successivo a quello della entrata in vigore della presente legge tutti gli istituti di nuova istituzione assumeranno la denominazione di Istituti tecnico-professionali e il loro ordinamento sarà corrispondente a quello indicato nella presente legge;

b) sempre a partire dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge in tutti gli istituti statali tecnici e professionali esistenti, viene istituita la prima classe secondo l'ordinamento della presente legge; negli anni successivi entrano in vigore progressivamente le altre classi fino alla quinta;

c) le disposizioni riguardanti la gratuità della scuola, l'ordinamento interno, l'organizzazione dei corsi serali per lavoratori nonché dei corsi di qualificazione, la soppressione degli istituti con limitazione di sesso, lo stato giuridico del personale e il suo trattamento economico entrano in vigore, per tutte le classi e per tutti gli istituti tecnici e professionali a partire dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 46.

*(Titoli di studio per partecipare ai concorsi).*

Nei primi dieci anni di applicazione della presente legge per il personale insegnante tecnico-pratico è titolo valido a partecipare ai concorsi il solo diploma di maturità tecnica e professionale e l'abilitazione all'insegnamento. Questi insegnanti vengono in qua-

drati nel ruolo riservato a tutti gli altri professori diplomati.

Il Comitato regionale per l'istruzione tecnica e professionale curerà l'istituzione di corsi speciali di aggiornamento e di preparazione didattica.

Per gli assistenti è titolo valido il diploma degli istituti professionali o la promozione al terzo anno superiore degli istituti tecnici.

Per il personale ausiliario, sempre nei primi dieci ann, è titolo valido la licenza di V elementare.

ART. 47.

*(Valore degli attuali titoli rilasciati dagli istituti tecnici e da quelli professionali).*

Il diploma degli attuali istituti professionali, se rilasciato dopo un corso di cinque anni di studio, è equiparato al diploma delle altre scuole secondarie superiori, dà accesso senza esami, alle facoltà universitarie e dà diritto al titolo e all'esercizio delle professioni dell'analogo diploma dell'istituto tecnico.

Lo stesso diploma, se rilasciato al termine di un corso di studi di durata inferiore agli anni cinque è titolo valido per l'iscrizione in un istituto tecnico-professionale dello stesso indirizzo al corso successivo a quello compiuto nell'istituto professionale.

Il diploma degli attuali istituti professionali viene riconosciuto valido per l'ammissione a quei concorsi per i quali è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore ed ha una valutazione superiore nei concorsi nei quali è richiesta la licenza della scuola media.

Il diploma degli attuali istituti tecnici dà accesso, senza esami, alle facoltà universitarie.

Per la validità dei titoli sul luogo di lavoro è valido quanto indicato nell'articolo 7 della presente legge.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai diplomi rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 48.

*(Sulle regioni a statuto ordinario).*

Nelle regioni a statuto ordinario, fino a quando non è realizzato l'ordinamento regionale, i compiti della regione sono devoluti ad un Comitato composto dai presidenti delle amministrazioni provinciali, da due rappresentanti per ogni comune capoluogo di provincia, dai medici provinciali o da loro rap-

presentanti, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da tre rappresentanti delle aziende statali o a partecipazione statale, da tre rappresentanti delle associazioni contadine e due delle associazioni artigiane, dal provveditore regionale alle opere pubbliche o da un suo rappresentante, da tre rappresentanti delle associazioni degli studenti, da tre rappresentanti dei genitori da un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro, dai provveditori agli studi delle province o da loro rappresentanti.

I rappresentanti degli enti sono designati con deliberazione degli organi collegiali di direzione degli stessi col rispetto della minoranza.

ART. 49.

*(Abrogazione delle norme in contrasto).*

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle della presente legge.

ART. 50.

*(Delega al Governo).*

Il Governo è delegato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a raccogliere in un testo unico tutte le disposizioni vigenti nel settore dell'istruzione e della formazione professionale non in contrasto con la presente legge e ad emanare, con propri decreti, i provvedimenti necessari per la sua attuazione.